



COMUNE DI
SELARGIUS
PROVINCIA DI CAGLIARI

PROGETTO

Lavori di risanamento sistema fognario OO.UU.
Lottizzazione Tranzellida ex CEM

ALLEGATO

B2

Elaborato

SCHEMA DI CONTRATTO

Data

SETTEMBRE 2016

DEFINITIVO-ESECUTIVO

Committente

COMUNE DI SELARGIUS

Responsabile del Procedimento

GEOM. GIOVANNI COCCO

Progettista

ING. SILVESTRO BOI



Approvazione

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SELARGIUS

PROVINCIA DI CAGLIARI

Repertorio n° del.....

Contratto d'appalto relativo all'affidamento dei lavori di

“RISANAMENTO SISTEMA FOGNARIO OO.UU. LOTTIZZAZIONE

TRANZELLIDA EX CEM”.

Importo netto lavori €

L'anno addì del mese di in Selargius,

nella casa Comunale, sita nella via Istria n° 1, avanti a me, Segretario

Generale e Ufficiale Rogante del Comune di Selargius, espressamente autorizzato dal-

la legge, si sono costituiti personalmente:

- **per la parte pubblica:** il sig., nato a il, nella

sua qualità di dirigente dell'Amministrazione, il quale agisce nel

presente atto in nome e per conto del Comune che rappresenta, codice fiscale

80002090928 – partita I.V.A. 00542650924, in forza dei poteri a Lui conferiti con

..... protocollo n° del, adottato ai sensi degli articoli

50, 107 e 109 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali,

approvato con D. Lgs. n° 267/2000, che seppur non materialmente allegato

costituisce parte integrante del presente atto e viene unitamente conservato;

- **per l'Appaltatore:** il Signor, nato a (..) il

..... residente in (..), via, n° ...

codice fiscale, il quale mi dichiara di agire nel

presente atto nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa

....., con sede in(...) nella via

....., n°, codice fiscalee partita

I.V.A., così come risulta dal certificato camerale rilasciato in data

..... dalla C.C.I.A.A. di, acquisito in copia agli atti e

custodito unitamente al presente contratto;

I predetti, della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, rinunciano di

comune accordo tra loro e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni. I predetti,

inoltre, dichiarano dinanzi a me, Segretario Generale, ai sensi del D.P.R. n 445/2000,

di essere pienamente consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni

false o mendaci.

PREMESSO CHE

- con deliberazione della Giunta Comunale n°del, è stato appro-

vato il progetto esecutivo, redatto dall'Ing. Silvestro Boi, relativo ai lavori di

“*RISANAMENTO SISTEMA FOGNARIO OO.UU. LOTTIZZAZIONE TRANZELLIDA EX*

CEM”, per l'importo complessivo di € 176.047,14, di cui € 169.159,33 per lavori,

comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 6.887,81, ed €per

somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con determinazione dirigenziale n° del si è stabilito di procedere alla

sceita del contraente mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dall'art. 95, comma

4, del D. Lgs. n° 50/2016;

- con il verbale della gara esperita in data l'appalto in oggetto

veniva provvisoriamente aggiudicato all'Impresa per

un importo di €, comprensivo degli oneri per la sicurezza, al netto

dell'I.V.A. e del ribasso di gara del%;

- con determinazione del Direttore dell'Area Opere Pubbliche n°del

....., dopo l'espletamento della verifica del possesso dei prescritti

requisiti ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016, venivano aggiudicati in via definitiva i

	lavori in oggetto all'Impresa suddetta;	
	- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), ai sensi	
	del D. Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;	
	- Il Legale Rappresentante dell'Impresa aggiudicataria e il Responsabile del	
	Procedimento in data odierna hanno sottoscritto, ai sensi dell'art. 106 – comma 3 del	
	DPR 207/2010, il verbale con il quale si dà atto del permanere delle condizioni che	
	consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto;	
	- Sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica,	
	tecnica, economica e finanziaria dell'impresa affidataria;	
	- E' stata acquisita la Certificazione della Camera di Commercio di -----	
	del ----- attestante l'insussistenza a carico del Legale Rappresentante	
	dell'Impresa – Sig. ----- nato a ----- il ----	
	----- C.F. -----, di procedimenti per l'applicazione	
	delle misure di prevenzione di cui alla Legge 575/1965;	
	- Si è provveduto alla pubblicazione dell'elenco delle imprese partecipanti alla gara,	
	con il nominativo dell'impresa vincitrice e il sistema di aggiudicazione prescelto;	
	Con il presente contratto, da valere ad ogni effetto di legge, le parti come sopra	
	rappresentate e costituite, convengono e stipulano quanto segue:	
	TITOLO 1 - DEFINIZIONE DEL CONTRATTO	
	Art 1 - Richiamo alle premesse	
	Quanto precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.	
	Art. 2 - Oggetto dell'affidamento	
	Il Comune di Selargius, rappresentato dal Direttore dell'Area Opere Pubbliche, affida	
	all'Impresa “.....”, che accetta, a	
	mezzo del costituito legale rappresentante, i lavori in oggetto. L'Appaltatore dichiara	
	- 3 -	

di assumerli con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio, secondo gli elaborati del progetto esecutivo di cui in premessa.

Art. 3 - Importo del contratto

L'importo complessivo del contratto ammonta ad € (diconsi euro/..), comprensivo di € (diconsi euro/...) quali oneri della sicurezza.

Tale importo corrisponde alla somma di € quale base d'asta depurata del ribasso di gara del%.

Art. 4 - Regime IVA

Il presente contratto, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131 è soggetto all'I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 634.

Per i lavori in oggetto l'aliquota IVA è pari al 22,00 %.

Art. 5 - Finanziamento dell'opera e relative disposizioni di attuazione

La spesa di cui al presente appalto sarà sostenuta con i fondi impegnati sui Capitoli e, Impegni n° e n°, Intervento (determinazione di impegno n° del), Centro di Costo Si precisa che l'Impresa dovrà riportare in fattura le seguenti indicazioni: determinazione di impegno di spesa, capitoli PEG, numero degli impegni di spesa, centro di costo ed interventi. In assenza dei predetti dati il servizio finanziario non potrà procedere alla liquidazione della fattura medesima.

Art. 6 - Modo di contabilizzare le prestazioni dell'appaltatore

Il presente contratto di appalto, ai sensi dell'art. 43, comma 7, del D.P.R. 207/2010 si intende stipulato a misura per cui si procederà alla contabilizzazione delle quantità

eseguite in base all'elenco prezzi contrattuale ed effettivamente autorizzate.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se

l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i

brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i

quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si

procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori,

con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione

appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Art. 7 - Categoria prevalente

Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6, 8 e 9 e 184 del

Regolamento generale e all'articolo Art. 5 del Capitolato speciale, sono le seguenti:

Categoria prevalente: **OG3**; Importo: **€ 116 016,20**, pari alla percentuale del **65,90%**;

Categoria: **OG6**; Importo: **€ 60 030,94**, pari alla percentuale del **34,10%**;

Art. 8 - Nomina dell'esecutore

Si da atto che l'impresa aggiudicataria ha concorso all'appalto come impresa

individuale (art.18 L. R. n° 5/2007) e che, pertanto, seguirà in proprio i lavori.

Art. 9 - Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'appaltatore

L'appaltatore elegge domicilio in, presso....., alla

via, n.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o

comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori

o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria

competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella

condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.

Art. 10 - Indicazione delle persone che possono riscuotere

L'appaltatore si riserva di comunicare, con apposita nota o all'atto dell'emissione delle relative fatture, le modalità di accredito delle somme dovute e il nominativo della persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto od a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito.

La cessazione o la decadenza dall'incarico della persona autorizzata a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

Art. 11 - Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore

L'appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente, deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessario per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato, entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, presso l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 12 - Direttore di cantiere e Direttore tecnico dell'impresa

L'Appaltatore, qualora non eserciti direttamente, provvederà a nominare il Direttore di cantiere, che potrà coincidere con il Direttore tecnico dell'Impresa, o con il suo Rappresentante delegato.

Il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione e la gestione tecnica e la conduzione del cantiere: egli (qualora predisposto) è responsabile del rispetto del piano di sicurezza e del relativo coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

La nomina di Direttore di cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori.

Il Direttore tecnico dell'impresa è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori, e deve avere i requisiti previsti dall'art. 87, commi 2 e 3 del Regolamento di Esecuzione e attuazione (Codice Contratti) di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. La nomina di Direttore tecnico dell'impresa deve essere accompagnata da dichiarazione dell'interessato circa l'unicità dell'incarico.

Qualora l'impresa, per qualsiasi motivazione, dovesse trovarsi priva di Direttore tecnico dovrà sospendere immediatamente tutte quelle lavorazioni comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'allegato XI al D. Lgs. n° 81/2008, provvedere ad allontanare dal cantiere tutte le imprese fuorché una, eseguendo solo lavorazioni che non abbiano necessità di coordinamento, e provvedere a sostituire il Direttore tecnico entro e non oltre 5 giorni (cinque giorni)

dalla data della mancanza.

Decorso tale termine infruttuosamente, l'Appaltatore non potrà più proseguire i lavori per mancanza della idoneità tecnica e organizzativa di cui all'art. 79, comma 1, lett. b), del Regolamento di Esecuzione e attuazione; tale circostanza comporta la rescissione del contratto e la prosecuzione in danno.

Il responsabile della sicurezza se diverso dal direttore tecnico dovrà essere nominato almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Art. 13 - Osservanza di leggi e di norme e significato delle abbreviazioni

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale di appalto, nel presente contratto d'appalto, nel Capitolato Speciale, nell'Elenco dei Prezzi Unitari e nelle prescrizioni contenute nei disegni di progetto e negli altri elaborati facenti parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegati al presente contratto.

Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente dal Capitolato Speciale e dal contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del Capitolato Speciale:

1. **Codice dei contratti:** il D. Lgs. 50 del 18 Aprile 2016;
2. **Regolamento generale:** il D.P.R. 207 del 5 Ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per le parti non abrogate;
3. **D. Lgs. 81/2008:** il decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
4. Legge n° 106/2011:

5. **L. R. n° 5/07:** Legge Regionale 7 agosto 2007, n° 5 - Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto;
6. CGA; il Capitolato generale di appalto dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n° 145, così come modificato dalla Legge 106/2011;
7. Regolamento di Qualificazione: Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi del D. Lgs. n° 163/2006 e successive modificazioni;
8. le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
9. le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nei quale devono essere eseguite le opere oggetto dei presente appalto;
10. D Lgs. n° 152/2006 sullo smaltimento rifiuti;
11. Delibera della Giunta Comunale n° 491/93 che impone la produzione della certificazione di smaltimento dei materiali di risulta per la liquidazione dei S.A.L.
12. le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori, e fossero ritenute necessarie per la corretta esecuzione delle opere.

TITOLO 2 - ADEMPIMENTI DEL CONTRATTO

Art. 14 - Adempimenti antimafia

Ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 03.06.1998, n° 252 è stato acquisita la certificazione antimafia, di cui alla comunicazioni della C.C.I.A.A. di protocollo n°..... del

Art. 15 - Divieto di cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio le opere o i lavori oggetto del presente contratto.

Art. 16 - Subappalto

L'appaltatore, in sede di gara, si è riservato la facoltà di avvalersi del sub appalto con riferimento alle opere appartenenti alle categorie dell'appalto subappaltabili, OG_____ e secondo le modalità ed i limiti previsti dalla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n° 50/2016. Restano fermi i divieti di sub appalto e i limiti allo stesso previsti dall'art. 105 del D. Lgs. n° 50/2016. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle condizioni di cui all'art. 105 e art. 174 del D. Lgs. n° 50/2016. **La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.**

Art. 17 - Lavoratori dipendenti e loro tutela

L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi compresa la cassa edile, ove richiesto.

L'Amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali

inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

L'Appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. L'Appaltatore trasmette all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza di loro spettanza.

Si conviene che l'Appaltatore trasmetta periodicamente, con cadenza quadrimestrale, all'amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi

nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Si da atto, comunque che l'Amministrazione, prima della consegna dei lavori e in coincidenza di ogni stato di avanzamento dei lavori provvederà ad acquisire il D.U.R.C. di cui al D. Lgs n° 81/2008 e ss. mm. e ii.

Art. 18 - Sicurezza e salute nel cantiere

L'Appaltatore depositerà prima della consegna dei lavori:

1. il documento recante la valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e ss. mm. e ii. ed il documento recante le misure generali di tutela di cui all'art. 15 della stessa norma;
2. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 102 del D. Lgs. 09 aprile 2008, n° 81 e ss. mm. e ii.;
3. un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

I piani di cui sopra formano parte integrante del contratto di appalto, anche se non materialmente allegati. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del committente. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

L'Impresa esecutrice prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs. 09 aprile 2008,

	n° 81, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento trasmesso dalla stazione appaltante	
	L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato.	
	Art 19 - Cauzione definitiva a garanzia del contratto	
	Nel rispetto dell'articolo 103, comma 1, del codice dei contratti, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante cauzione/fideiussione numero	
in data..... rilasciata dalla società/dall'istituto.....agenzia/filiale di, per un importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.	
	La predetta polizza è stata approvata dal Direttore dell'Area Opere Pubbliche con determinazione n° del	
	La garanzia è svincolata secondo le modalità previste nel Capitolato speciale d'appalto e Art. 103 comma 5 del codice dei contratti. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo di lavori eseguiti pari al 50% dell'importo contrattuale, attestato mediante S.A.L. o analoghi documenti.	
	Al raggiungimento di tale percentuale la cauzione è svincolata in ragione del 50% dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5% dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10% di lavori eseguiti oltre il suddetto 50%. Detto svincolo è da intendersi automatico, senza la necessità	
	- 13 -	

	del benessere dell'Amministrazione, alla sola condizione della consegna preventiva	
	all'Istituto garante, da parte dell'Appaltatore, dei S.A.L. o analoghi documenti (in	
	originale o copia autentica) attestanti gli importi di lavori raggiunti.	
	Il restante 25% dell'ammontare residuo dell'iniziale importo garantito cessa di avere	
	effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del	
	certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di	
	ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.	
	La polizza assicurativa di cui sopra prevede espressamente la rinuncia al beneficio	
	della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni	
	a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.	
	La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione	
	ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la	
	reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.	
	Art. 20 - Polizza di assicurazione durante i lavori	
	L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo art. 103 del codice dei contratti, ha stipulato la	
	polizza di assicurazione n°, emessa in data	
	dalla Società, Agenzia di, che	
	copre gli eventuali danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o	
	della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi	
	nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale minimo di €	
	La polizza, inoltre, assicura l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni	
	causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale non inferiore ad €	
	500'000,00.	
	La predetta polizza è stata approvata dal Direttore dell'Area Opere Pubbliche con	
	determinazione n° del	

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

TITOLO 3 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art 21 - Richiamo ai patti del Capitolato Speciale d'Appalto e del progetto

L'appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalità e condizioni inderogabili e inscindibili di cui al presente contratto, al Capitolato speciale ed elenco dei prezzi unitari delle categorie a corpo, e di tutti gli elaborati grafici e scritti del progetto esecutivo, atti che, sebbene materialmente non allegati al contratto, ne formano parte integrante e, pertanto, ad eccezione del Nuovo Capitolato generale di cui al D.M. 19 aprile 2000, n° 145, così come modificato dal DPR n. 207/2010 sono stati firmati dalle parti in ogni foglio in segno di presa visione e piena accettazione e vengono custoditi unitamente al presente atto.

Sono parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati:

- a) il Nuovo Capitolato generale di cui al D.M. 19 aprile 2000, n° 145, così come modificato dal DPR n. 207/2010;
- b) il capitolato speciale d'appalto;
- c) gli elaborati grafici progettuali (n° 12 tavole);
- d) il piano di sicurezza e coordinamento;
- e) l'elenco prezzi unitari;
- f) il cronoprogramma.

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli di cui sopra e che, se pure facenti parte del progetto esecutivo, non costituiscono alcun riferimento negoziale e non potranno, quindi, essere invocati dalle parti a sostegno di propri interessi.

Art. 22 - Programma di esecuzione dei lavori

L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori ed agli interessi dell'Amministrazione.

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà pertanto presentare all'approvazione della Direzione dei lavori (che si esprimerà entro 5 giorni) un programma esecutivo dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma, articolato per singole parti d'opera, compreso l'allestimento del cantiere, e distinto per gruppi di categorie di lavorazioni (tipo Gantt, o simili), con le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto dell'avanzamento dei lavori, anche allo scopo di consentire all'Amministrazione l'approntamento dei pagamenti.

Tale programma sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto l'Amministrazione si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 23 - Occupazioni temporanee di suolo

L'occupazione temporanea per l'impianto del cantiere o per i passaggi dovrà essere richiesta dall'Appaltatore e autorizzata dal Comune se trattasi di suolo pubblico, mentre se trattasi di immobili privati l'Appaltatore dovrà accordarsi preventivamente con i rispettivi proprietari. Resta inteso che tutti gli oneri derivanti dall'individuazione,

dall'uso e dall'eventuale ripristino delle aree utilizzate per lo stoccaggio dei materiali di cantiere sono a totale carico dell'Appaltatore.

Eventuali impedimenti al prosieguo delle operazioni verranno tempestivamente comunicati dall'Appaltatore all'Amministrazione per concertare i modi e i tempi per rimuoverli.

Art. 24 - Sospensioni o riprese dei lavori

A - E' ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs 50/2016 nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 56 della L. R. n° 5/2007 qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

La sospensione di cui sopra permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscriverne riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Nei casi previsti dall'art. 107, commi 1 e 2 del D. Lgs 50/2016 il responsabile del

procedimento può sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

La sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'art. 158, comma 7, del Regolamento di Esecuzione determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa, ovvero secondo giustificata determinazione del responsabile del procedimento.

B - Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo precedente sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.

Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:

a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera e) del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima

	sospensione;	
	b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile	
	di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 144 del	
	DPR 207/2010, rapportati alla durata dell'illegittima sospensione;	
	c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti	
	rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano	
	d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 158, comma 5, del	
	Regolamento di esecuzione;	
	d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui	
	fissati dalle vigenti norme fiscali.	
	Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci	
	di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.	
	Art. 25 - Proroghe	
	L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori	
	nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere	
	formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale	
	tenendo conto del tempo previsto dal comma 3. La risposta in merito all'istanza di	
	proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro	
	trenta giorni dal suo ricevimento.	
	Art. 26 - Durata giornaliera dei lavori	
	L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario	
	giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone	
	preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare	
	l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o	
	organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i	

prezzi contrattuali. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Art. 27 - Danni nel corso dei lavori

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose oggetto di esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi, determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni naturali e consecutivi da quello dell'evento, mediante telegramma, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Art. 28 - Variazioni al contratto e al progetto

	Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può provarsi che	
	mediante atto pubblico amministrativo.	
	Il contratto di appalto può essere modificato durante il periodo di validità senza far	
	ricorso a una nuova procedura di affidamento se rispettati i termini di cui all'articolo	
	106 comma 1 del codice dei contratti.	
	Il contratto può essere modificato anche a causa di errori o di omissioni del progetto	
	esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua	
	utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è	
	contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art.	
	35 del codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contratto.	
	Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui	
	all'articolo 213 del codice dei contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni	
	dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali	
	provvedimenti di competenza	
	La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi in corso d'opera, a	
	completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta	
	dall'Appaltatore per conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui è obbligato con il	
	consenso scritto del Direttore dei lavori, sia disposta dal Direttore dei lavori stesso	
	per risolvere aspetti di dettaglio, e purché sia contenuta nei limiti di importo di cui	
	all'art. 106 del D. Lgs 50/2016 non potrà in alcun modo essere addotta a	
	giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore.	
	Art. 29 - Nuovi prezzi per lavori non previsti	
	Qualora nel corso dei lavori, sia necessario eseguire una specie di lavorazione non	
	prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa da quelli previsti dal	
	medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno determinati nei modi	

previsti dall'art. 163 del DPR 207/2010 Regolamento di Esecuzione.

Art. 30 - Revisione prezzi

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del codice dei contratti e non si applica l'articolo 1664, primo periodo, del codice civile.

Per i lavori si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.

In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.

Art.31 - Anticipazione

Ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del codice dei contratti, sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di

interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

A garanzia dell'importo dell'anticipazione, l'Appaltatore ha costituito la prescritta polizza fidejussoria n°, emessa in data dalla Società, Agenzia di, e per tutta la durata dei lavori, con firma legalizzata, resa su schema tipo D.M. 123/2000.

La predetta polizza è stata approvata dal Direttore dell'Area Opere Pubbliche con determinazione n° del

Art. 32-Pagamenti in acconto

Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai S.A.L. e tutti gli altri documenti contabili, pagamenti in acconto (rate) ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0.5% per infortuni raggiunge l'importo di € **40.000.00** (diconsi euro

quarantamila/00), come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di

avanzamento lavori disciplinati rispettivamente dagli articoli 188 e 194 del D.P.R.

207/2010.

La somma del pagamento in acconto è costituita dall'importo progressivo

determinato al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo,

incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza, al netto della ritenuta dello

0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in

materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause

ostative, in sede di conto finale, al netto dell'importo degli stati di avanzamento

precedenti.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il

direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori,

ai sensi dell'articolo 194 del D.P.R. 207/2010, che deve recare la dicitura: «lavori a

tutto il ____» con l'indicazione della data di chiusura; il RUP emette, ai sensi

dell'articolo 195 del D.P.R. 207/2010, il conseguente certificato di pagamento che

deve richiamare lo stato di avanzamento dei lavori con la relativa data di emissione.

Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione

dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del codice dei contratti.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, per

cause non dipendenti dall'appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il

pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione, ai sensi

dell'articolo 107, del D. Lgs. 50/2016.

Non si può procedere al pagamento nel caso in cui la sospensione dei lavori sia

imputabile all'Appaltatore.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del

corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'art. 194 del Regolamento di esecuzione. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettifiche o corrette qualora la Direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a diecimila EURO, la Stazione Appaltante, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, anche per via telematica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, presso "Equitalia S.p.A.". Nel caso Equitalia Servizi S.p.A. comunichi la presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila EURO, l'Amministrazione non procederà al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato per il lasso temporale previsto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008. Decorso il termine di cui al comma 4 dell'art. 3 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008 senza che il competente agente della riscossione abbia notificato, ai sensi dell'articolo 72-bis del citato d.P.R. n. 602 del 1973, l'ordine di versamento di somme per l'importo di cui al comma 3 dell'art.3 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario.

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il C.U.P. dell'intervento é F79D13000010004 e il C.I.G. attribuito alla gara é

	I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso la	
	Banca "....." - Agenzia n. - di	
	Codice IBAN non dedicato/dedicato in via esclusiva alle	
	commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e	
	s.m.i..	
	La/e persona/e titolare/i o delegata/e a operare sul suddetto conto bancario è/sono	
 nato a il Codice Fiscale	
	
	Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi	
	al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via	
	non esclusiva alle commesse pubbliche e, salvo quanto previsto al comma 3	
	dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati	
	esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti	
	diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i	
	pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra	
	le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche	
	devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle	
	commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla	
	realizzazione degli interventi.	
	L'Impresa medesima si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune	
	eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi	
	di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n.	
	136/2010 e s.m.i..	
	Art. 33 - Pagamenti a saldo e relativa polizza a garanzia	
	Il pagamento della rata di saldo, che non può essere inferiore al 5% dell'importo di	

contratto, comprensiva della ritenuta prevista all'art. 32, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice Civile.

La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste da quella per la cauzione. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

Art. 34 - Modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto

I corrispettivi dell'appalto, sia in acconto che a saldo, verranno accreditati all'Appaltatore mediante mandati di pagamento emessi in capo al Tesoriere, intestati all'impresa e resi esigibili con quietanza dei suoi legali rappresentanti o in una delle altre forme previste dalla normativa vigente. L'Appaltatore provvederà ad apporre sulla fattura la dicitura seguente: "Pagato in data _____ Per quietanza _____ Firma e Timbro".

Art 35 - Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti ed alla rata di saldo, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto come richiamati nel presente contratto, trascorsi i 45 giorni senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso inutilmente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per

le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di ricorrere al giudice ordinario per la risoluzione del contratto.

Art. 36 - Termine per l'inizio, per la ripresa e per l'ultimazione dei lavori

L'appaltatore deve iniziare i lavori entro 10 (diconsi dieci) giorni dalla consegna degli stessi come risultante dall'apposito verbale. Il medesimo termine si applica per la ripresa dei lavori in caso di sospensione.

L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di **giorni 120 (diconsi centoventi) naturali, successivi e consecutivi**, decorrente dalla data del verbale di consegna.

L'appaltatore è obbligato a rispettare l'esecuzione della lavorazioni secondo quanto disposto dal cronoprogramma di cui all'art. 40 del D.P.R. 207/2010.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata dall'appaltatore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 comma 4 del Dlg n. 50/2016 ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. I presupposti per i quali il responsabile del procedimento può concedere proroghe su domanda dell'Appaltatore sono unicamente quelli strettamente non dipendenti dall'Appaltatore.

Art. 37 - Penali

Per il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale dello 1,00 per

	mille dell'importo del contratto per ogni giorno naturale, successivo e consecutivo.	
	La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione.	
	Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto ad una penale dello 1,00 per mille dell'importo del contratto per ogni giorno naturale, successivo e consecutivo di ritardo.	
	Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore all'importo del 10%, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 108 del Dlg n. 50/2016. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.	
	E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Dirigente su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.	
	Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dall'art. 108 del Codice Contratti ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine	

assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.

Qualora l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo di contratto

l'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto.

Art. 38 - Forma e contenuto delle riserve

L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'art. 190 , comma 3, del DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 39 - Proprietà degli oggetti trovati

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la

scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, ne può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

Art. 40 - Avviso ai creditori

A lavori ultimati l'Amministrazione ne darà avviso al pubblico, invitando i creditori verso l'Appaltatore per occupazioni di suolo e stabili e relativi danni a presentare i titoli del loro credito, e invitando l'Appaltatore a tacitare le eventuali richieste pervenute; la garanzia contrattuale verrà trattenuta a garanzia di quanto sopra e fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 41 - Collaudo

Il collaudo finale deve essere effettuato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. L'Amministrazione provvederà a nominare l'organo di collaudo secondo le caratteristiche dei lavori, riservandosi la nomina anche durante il corso dell'opera.

L'Amministrazione, nei casi previsti, potrà optare per il certificato di regolare esecuzione, di cui all'art. 237 del DPR 207/2010, da redigersi a cura del Direttore dei lavori non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

Per tutti i lavori oggetto del presente appalto verrà redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dagli artt. 215 e 238 del DPR 207/2010. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente

approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'art. 54 della L. R. n° 5/2007 e dell'articolo 123 del DPR 207/2010.

Oltre a quanto disposto dall'art. 224 del DPR 207/2010 sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.

Art 42 - Difetti di costruzione

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera.

TITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 - Accordo bonario su riserve di importo notevole

Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti del 15% dell'importo contrattuale, indicati nell'art. 205 comma 2 del codice dei contratti, l'Amministrazione seguirà la procedura ivi indicata.

Art. 44 - Risoluzione del contratto

Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a carico dell'Appaltatore, o per grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nella esecuzione dei lavori, o per inadempimento di contratti di cottimo,

l'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto secondo le relative indicazioni del caso, con le conseguenze di cui all'art. 108 del Codice Appalti.

Art. 45 - Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 205 del Codice dei Contratti, saranno deferite al Giudice Ordinario del Foro in cui è stato stipulato il contratto. Le disposizioni relative all'accordo bonario si applicano qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera vari tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al primo periodo, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.

Ai sensi dell'art. 209 del D. Lgs. n° 50/2016, le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale. Inoltre non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi Art. 217 del D. Lgs. n° 50/2016, sono stati oggetto di verifica.

Si esclude la possibilità di ricorrere alla Camera Arbitrale. Le riserve e le pretese dell'appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dall'art. 205 del Codice dei Contratti sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'art. 204 del DPR

207/2010 Regolamento. La sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore fa venire meno ogni altra pretesa, anche di carattere risarcitorio, relativamente alla materia della riserva.

Art. 46 - Spese di contratto, di bolli per la gestione dei lavori

Sono a carico dell'appaltatore le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto quali elaborati di cantiere, compresi quelli tributari, ad eccezione dell'I.V.A. La liquidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Per l'apposizione dei bolli sulla documentazione contabile, sui certificati, i verbali e quant'altro saranno seguite le indicazioni di cui alla Circolare Min. Finanze 1° luglio 1998, n° 171/E recante: Imposta di bollo - Artt. 2 e 28 della vigente tariffa del bollo approvata con D.M. 20 agosto 1992 nonché della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n° 97/E del 27.03.2002.

Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza: Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

Art. 47 - Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con il prezzo di contratto, oltre agli oneri e spese di cui all'articolo precedente, anche gli oneri e obblighi di seguito riportati, per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore altro compenso anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca diminuzioni o aumenti, oltre il quinto d'obbligo.

Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore:

- a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) le spese per analisi, rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le spese per le vie di accesso al cantiere;
- f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
- g) le spese per passaggio e per occupazioni temporanee;
- h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.

j) le spese necessarie per garantire l'accesso alle proprietà pubbliche e private, tramite l'utilizzo di passerelle metalliche.

Inoltre, sono a carico dell'Appaltatore anche gli oneri e spese seguenti:

k) la comunicazione settimanale alla Direzione dei lavori, entro il mercoledì successivo; riguardante le seguenti notizie: a) numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate, e livello retributivo; b) giorni in cui non si è lavorato e motivo; c) lavori eseguiti nella settimana;

l) le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte dell'Amministrazione, nonché le spese per fidejussioni e polizze prestate a qualunque titolo;

m) le spese per la redazione dei piani di sicurezza del cantiere e il coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nel cantiere, a norma dell'art. 53 della L. R. 5/2007

n) le spese per garantire, nei luoghi di intervento, al personale ed ai mezzi l'accesso sui luoghi di lavoro; le spese per corredare i disegni di contabilità di documentazione fotografica dell'intero intervento;

o) oneri relativi all'utilizzo di aree di stoccaggio temporaneo di materiali e macchinari da utilizzarsi in cantiere.

Il corrispettivo per gli obblighi e gli oneri di cui al presente articolo è conglobato tra le spese generali nel prezzo dei lavori e non darà luogo, pertanto, ad alcun compenso specifico.

Art. 48 - Controlli dell'Amministrazione

L'Amministrazione rende noto di aver nominato come propri rappresentanti, con le rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone, addette al controllo dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano secondo

le norme per ciascuno previste nell'ordinamento, e in particolare nel Regolamento di esecuzione, nel D.Lgs n° 81/2008 e secondo le regole di buona fede e correttezza:

- Responsabile del procedimento: geom. Giovanni COCCO;
- Responsabile dei lavori (D. Lgs. n° 81/2008): geom. Giovanni COCCO;
- Coordinatore sicurezza fase esecuzione (art. 151 DPR 207/2010): ing. Silvestro BOI;
- Direttore dei lavori (art. 148 DPR 207/2010): ing. Silvestro BOI;

La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 C.C. e seguenti, in caso di contrasto con le espressioni letterali, e dovrà risultare da apposita relazione motivata del Direttore dei lavori redatta seguendo le regole di correttezza e buona fede. I controlli e le verifiche eseguite dall'Amministrazione nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Art. 49 - Accesso agli atti

Per quanto attiene all'eventuale richiesta di accesso agli atti si rinvia alla Legge 7 agosto 1990, n° 241 ed al regolamento comunale sull'accesso, che disciplinano la materia.

Art 50 - Richiamo per quanto non previsto

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di opere pubbliche e alle altre disposizioni di legge in vigore, e particolarmente al Capitolato generale di appalto approvato con D.M. LL.PP. 19

aprile 2000, n° 145, le cui disposizioni prevalgono sulle eventuali clausole difformi del

Contratto o del Capitolato speciale di appalto, e altresì a seguito delle modifiche

apportate dalla Legge 106/2011..

Richiesto Io Sottoscritto Ufficiale Rogante del Comune di Selargius ho ricevuto il

presente atto di cui ho dato lettura ai signori convenuti, i quali da me interpellati lo

approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà, e lo sottoscrivono in segno di

piena e incondizionata accettazione.

L'APPALTATORE

IL DIRETTORE D'AREA

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 51 - Clausole particolarmente onerose

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'Appaltatore, per

il fatto di aver presentato già offerta di prezzo in sede di gara, con le valutazioni più

complessive che essa ha comportato, e che sono espone nelle dichiarazioni ad essa

allegate, offerta che ora con la firma di cui sopra viene confermata, dichiara di avere

esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali, di tutti i documenti amministrativi

e tecnici, che seppure non materialmente allegati vengono unitamente conservati al

contratto, e specialmente il capitolato speciale, i quali ha potuto conoscere e valutare

attentamente, come pure lo schema di contratto allegato al progetto, al quale il

presente contratto si è sostanzialmente conformato. L'Appaltatore ai sensi e per gli

effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il presente articolo,

oltre a tutte le pagine del contratto e del capitolato speciale, come pure dei disegni e

di tutti gli altri elaborati, che seppure non materialmente allegati vengono unitamente

conservati al contratto, dichiara di voler approvare in modo specifico tutte le clausole

di tutti gli articoli seguenti:

Art. 5 - Finanziamento dell'opera e relative disposizioni di attuazione;

Art. 12 - Direttore di cantiere e Direttore tecnico dell'impresa

Art. 16 - Subappalto

Art. 17 - Lavoratori dipendenti e loro tutela

Art. 18 - Sicurezza e salute nel cantiere

Art. 21 - Richiamo ai patti del Capitolato Speciale d'Appalto e del progetto

Art. 22 - Programma di esecuzione dei lavori

Art. 24 - Sospensioni o riprese dei lavori

Art. 27 - Danni nel corso dei lavori

Art. 29 - Nuovi prezzi per lavori non previsti

Art. 37 - Penali

Art. 41 - Collaudo

Art. 42 - Difetti di costruzione

Art. 45 - Controversie

Art. 47 - Oneri a carico dell'appaltatore

Richiesto Io Sottoscritto Ufficiale Rogante del Comune di Selargius ho ricevuto

l'articolo che precede relativo alle clausole particolarmente onerose, di cui ho dato

lettura ai signori convenuti, i quali da me interpellati lo approvano dichiarandolo

conforme alla loro volontà, e lo sottoscrivono in segno di piena e incondizionata

accettazione.

Il presente contratto, scritto con sistema informatico da persona di mia fiducia,

consta di numerofogli di carta resa legale, pari a numero pagine, e viene

sottoscritto dalle parti e da me Ufficiale Rogante come in appresso ed a margine di

ciascun foglio.

L'APPALTATORE

IL DIRETTORE D'AREA

IL SEGRETARIO GENERALE